



20000001

3
CC 119
[Signature]

22.10.03
[Signature]

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI AI REGOLAMENTI COMUNALI
E ALLE ORDINANZE SINDACALI



ART.1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina le modalità di determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative nelle violazioni ai Regolamenti Comunali **ed alle ordinanze sindacali**.

ART.2 – SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE

Le sanzioni da applicarsi alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti comunali, per le quali non siano stabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. n.267/2000, come modificato **dalle Leggi n.3 del 16.01.2003 e n.116 del 20.05.2003**, sono determinate nei seguenti limiti minimo e massimo:

- violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali;
- da 25 € a 500 €

ART.3 – AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si osservano in quanto applicabili e salvo non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e **nelle ordinanze sindacali adottate sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari**, per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

Ciascun regolamento **ed ordinanza sindacale** deve indicare la misura della sanzione amministrativa.

Entro novanta (90) giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento il Comune adegua i regolamenti **e le ordinanze sindacali** che non riportano la declaratoria delle sanzioni.

Le sanzioni amministrative non si applicano alle violazioni disciplinari.

ART.4 – APPLICAZIONE DELLA LEGGE 689/1981

Per l'accertamento delle violazioni alle norme dei regolamenti comunali **e delle disposizioni contenute in ordinanze sindacali** e per l'applicazione delle conseguenti sanzioni amministrative pecuniarie si applicano i principi, i criteri e le modalità di cui alla Legge 24 Novembre 1981, n.689, fatti salvi gli importi stabiliti dall'art.2.